

STATUTO
ASSOCIAZIONE CASA DEI POPOLI ETS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione denominata «Casa dei Popoli», di seguito indicata anche come «CdP» o «Associazione».

L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (di seguito «Codice del Terzo Settore» o «CTS»), con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione g) «Altri enti del Terzo Settore».

L'indicazione «ETS» nella denominazione sarà spendibile esclusivamente a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Settimo Torinese e può costituire altre sedi operative ovunque lo riterrà opportuno. La sede legale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea e, qualora il trasferimento avvenga nel territorio del Comune di Settimo Torinese, non comporta modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione, in coerenza con i principi e le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del Codice del Terzo Settore, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge i seguenti scopi:

- realizzare azioni di sostegno e accompagnamento a percorsi di autonomia per favorire le attività di cooperazione internazionale, la conoscenza dei popoli e gli scambi internazionali;
- supportare e incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, economica e politica della Città;
- diffondere una cultura di convivenza e interazione che rispetti e apprezzi le diversità;

- favorire e incentivare un coordinamento armonico fra le attività realizzate dai singoli associati sul territorio e la collaborazione fra essi;
- favorire e incentivare il miglioramento delle capacità progettuali e comunicative delle associazioni aderenti;
- valorizzare il ruolo dei giovani e favorirne il protagonismo;
- ricercare e costruire una collaborazione stabile con l'Amministrazione Comunale di Settimo Torinese per la realizzazione degli scopi sociali;
- ricercare collaborazioni all'interno di reti locali, nazionali e internazionali;
- sensibilizzare alla cultura del bene comune, dello sviluppo sostenibile e all'azione non violenta.

Art. 3 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w).

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività è rimessa a specifica delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione gli Enti del Terzo Settore e gli altri enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi statuari e presentino domanda scritta di adesione al Consiglio Direttivo.

Le caratteristiche specifiche e i requisiti dei soci, nonché le modalità di partecipazione alla vita associativa, sono disciplinati dal Regolamento dell'Associazione, approvato dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La perdita della qualifica di socio per qualunque motivo non dà diritto ad alcuna parte o quota dei beni dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto e il Regolamento.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i soci sono iscritti nel Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri.

Sono diritti del socio:

- 
- 
- partecipare alle Assemblee e, se iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, esercitare il diritto di voto, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali;
 - candidare il proprio rappresentante alle cariche sociali ed essere eletto, nei limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - ricevere informazione sulle attività dell'Associazione e prendere visione, presso la sede sociale, dei libri sociali, previa motivata istanza al Consiglio Direttivo;
 - partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione e proporre attività compatibili con gli scopi sociali;
 - recedere dall'Associazione, con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono doveri del socio:

- osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione degli scopi statutari;
- astenersi da qualunque attività in contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

I soci partecipano alla vita associativa per il tramite dei propri rappresentanti, i quali svolgono tutte le attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- per recesso volontario, comunicato per iscritto con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale, allo scadere del quale opererà il recesso medesimo;
 - per estinzione, scioglimento, cessazione o morte del socio;
 - per inosservanza delle norme e dei principi del presente Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - per inadempienza verso le delibere associative;
- 

- per azioni gravemente lesive dell'immagine, degli interessi o delle finalità dell'Associazione;
- per indegnità accertata.

Nei casi diversi dal recesso volontario e dalla cessazione o estinzione dell'ente associato, la perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera deve essere comunicata al socio interessato e può essere appellata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, con ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncia nella prima riunione utile.

I soci che abbiano perso la qualifica per qualunque motivo sono comunque tenuti agli obblighi sociali dell'esercizio in corso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del CTS o per delibera dell'Assemblea.

Tutte le cariche, ad eccezione di quella relativa all'Organo di Controllo, sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 8 – Assemblea generale

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi sociali e si riunisce almeno due volte l'anno. All'Assemblea partecipa inoltre, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Settimo Torinese.

L'Assemblea è convocata dal Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio partecipa all'Assemblea per il tramite del proprio Legale Rappresentante o di altro soggetto da questi designato per iscritto. È ammessa la delega scritta a altro socio o al rappresentante di altro associato; ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge nel suo seno un Presidente, il quale designa un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti e funzioni:

- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, consuntivo e preventivo, e l'eventuale Bilancio Sociale nei casi previsti dalla legge;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, ove previsti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in via di appello, sull'esclusione degli associati;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro modifiche;
- delibera sull'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle e su quelle riservate all'Assemblea ordinaria dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dello Statuto;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di sette, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci secondo le modalità previste dal Regolamento. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e deve in ogni caso essere dispari.

Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Settimo Torinese e il Direttore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e viene convocato dal Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, recesso, decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e il Presidente, ovvero in sua assenza il Vice Presidente, convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, che designa un Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e funzioni:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente e il Tesoriere, nonché assegnare compiti e funzioni considerati necessari per l'espletamento delle attività;
- nominare, su proposta del Presidente, il Direttore;



- gestire l'Associazione in ogni aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, e in particolare compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli delle relative relazioni;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sulla perdita della qualifica di socio nei casi statutariamente previsti;
- predisporre la relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l'anno successivo, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- approvare la programmazione trimestrale proposta dal Direttore;
- deliberare iniziative straordinarie di spesa superiori alla cifra definita nel Regolamento;
- esprimere un parere circostanziato sulle proposte di modifica dello Statuto, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- elaborare il Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche e presentarle all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10 – Il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore

10.1 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un periodo di tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha i seguenti compiti e funzioni:

- esercitare la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte a terzi, ivi comprese le istanze nazionali e internazionali, e in giudizio;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e presiedere quest'ultimo;
- identificare un Direttore da proporre al Consiglio Direttivo;
- sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione;
- mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale di Settimo Torinese;
- dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi sociali;

- sottoporre la relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e il relativo piano di spesa per l'anno successivo e gli altri documenti programmatici al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea.

Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare parte dei propri compiti e funzioni.

10.2 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato a svolgere la funzione richiesta.

10.3 – Il Direttore

Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente:

- coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- predispone, di concerto con il Presidente e il Tesoriere, la relazione annuale, i documenti di programmazione annuale e trimestrale e il piano di spesa annuale;
- definisce la programmazione mensile.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e ha i seguenti compiti e funzioni:

- predisporre e/o monitorare la preparazione del bilancio consuntivo annuale, del piano di spesa relativo alla programmazione annuale e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea;
- sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo dell'Associazione.

Art. 12 – L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea unicamente al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. Al di fuori di tali ipotesi la nomina non è obbligatoria e l'Assemblea può procedervi solo per propria autonoma determinazione.

Quando la nomina è dovuta, l'Organo di Controllo è composto da un Organo monocratico oppure, in alternativa, da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci, che nominano nel loro seno un Presidente. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. L'Organo di Controllo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e i compiti ad esso attribuiti dalla legge.

La revisione legale dei conti è obbligatoria unicamente al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. In tal caso l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la revisione legale dei conti sia affidata, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del medesimo decreto, all'Organo di Controllo, purché interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove nominati, restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Art. 13 – Risorse economiche e patrimonio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che li discute e li approva a maggioranza.

Il bilancio è redatto secondo i principi e i modelli previsti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 e successive disposizioni ministeriali.

L'Assemblea, per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e per il perseguimento degli scopi statutari.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione può trarre le proprie risorse da: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS e ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 14 – Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige e pubblica il Bilancio Sociale secondo le linee guida ministeriali, dandone adeguata pubblicità anche mediante deposito presso il RUNTS e pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La medesima Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le indicazioni dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, scelti tra quelli che svolgono attività di interesse generale analoghe.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti del Terzo Settore.

* * *

